

Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 38 di Reg. del 24.09.2020

OGGETTO: autorizzazione Presidente *pro tempore* a resistere in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi al Tribunale di Vicenza – sezione lavoro – ex art. 414 c.p.c. e conferimento incarico di assistenza legale.

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 24 (ventiquattro) del mese di settembre alle ore 18:00 presso il Comune di Valli del Pasubio (VI), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Dino Panozzo	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
P	Carlo Bettanin	(Unione Montana Pasubio -Alto Vicentino)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e assunte preliminarmente le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Il Consigliere dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE in data 14.07.2020 è stato notificato al GAL Montagna Vicentina un ricorso promosso innanzi al Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro – ex art. 414 del c.p.c. da un candidato escluso dalla procedura di selezione del Direttore Tecnico del GAL;

RITENUTO di autorizzare il Presidente *pro tempore* a resistere in giudizio in nome e per conto del GAL Montagna Vicentina avverso il ricorso promosso innanzi al Giudice del Lavoro per far valere le ragioni della società e la legittimità del proprio operato;

RITENUTO INOLTRE, al fine di rappresentare e difendere il GAL Montagna Vicentina, di conferire l'incarico di assistenza legale agli avv.ti Teresa De Vita e Gianluca Ghirigatto dello Studio Vis di Vicenza, quest'ultimo peraltro già affidatario di un analogo incarico derivante dal ricorso promosso dal medesimo candidato al TAR del Veneto, mai iscritto al ruolo;

ANALIZZATO il preventivo di massima trasmesso dagli avvocati relativo agli onorari, alle competenze e alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre la copertura finanziaria;

EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera d) n. 2 le disposizioni del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, non si applicano, tra l'altro, alla difesa legale da parte di un avvocato;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "*per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse*" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

ACQUISITA, ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione dei consiglieri presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi di legge da tutti i presenti aventi diritto

DELIBERA

1. Di autorizzare il Presidente *pro tempore* a resistere in giudizio in nome e per conto del GAL Montagna Vicentina avverso il ricorso promosso innanzi al Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro - da un candidato escluso dalla procedura di selezione del Direttore tecnico, onde far valere le ragioni della società e la legittimità del proprio operato;
2. Di conferire l'incarico di assistenza legale, a tutela degli interessi del GAL Montagna Vicentina, per quanto precisato nelle premesse, agli avv.ti Gianluca Ghirigatto e Teresa De Vita dello STUDIO LEGALE VIS con sede in Vicenza Piazza Pontelandolfo n. 6;
3. Di dare atto che per lo svolgimento del predetto incarico legale è stato concordato un compenso di massima di € 5.000,00 oltre 15% di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, escluse spese, oneri e contributi e i costi degli ausiliari;
4. Di dare atto che le spese legali non sono rendicontabili sul Tipo di Intervento 19.4 secondo quanto previsto dall'all. B alla DGR n. 2112 del 19.12.2017;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dino Panozzo



IL SEGRETARIO
Marco Sandonà



